COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 7067/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1406 DEL 29/12/2021

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Servizi all'infanzia

Oggetto: PRIMA INFANZIA - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO - MODIFICA DEL CONTRATTO ART. 106 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 12/02/2021 con il quale si assegna alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia l'incarico ad interim della direzione del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 30.07.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con relativi allegati;

Premesso che l'amministrazione comunale di Oristano gestisce diverse strutture educative per la Prima Infanzia con il fine di :

- Assicurare un servizio educativo qualificato che, in collaborazione con le famiglie, possa concorrere alla formazione e allo sviluppo delle potenzialità cognitive, emotive e relazionali dei bambini;
- Prevenire situazioni di svantaggio fisico, psichico e sociale ;
- Fornire un qualificato supporto ai genitori nella conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla cura della famiglia;

Considerato che a causa della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, il Comune di Oristano ha dovuto chiudere tutte le strutture per la prima infanzia dal mese di marzo 2020 al mese di ottobre 2020,

in attesa che venissero emanate dalla RAS e dal MPI, specifiche disposizioni per la riapertura ;

Visto il Decreto n° 80 del 03.08.2020 del Ministro dell'Istruzione con il quale è stato adottato il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi;

Dato atto che sulla base delle suddette disposizioni è stato complessivamente riorganizzato il servizio e improntata una nuova metodologia di lavoro valida per il periodo di attività ottobre 2020-luglio 2021;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria per COVID-19 e le molteplici misure urgenti adottate dal governo e dalle Regioni e nello specifico la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020, che definisce gli specifici comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, stabilendo che "*le stesse valutino la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti*".

Considerata pertanto la precarietà del periodo che si sta vivendo e la conseguente difficoltà a mettere in atto le procedure per approntare una nuova gara per l'affidamento del servizio;

Richiamata la propria determinazione n° 925 del 11.08.2020 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio sino al 31.07.2021, in osservanza del dispositivo di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, che la prevedeva nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto ;

Visto il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermando l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021;

Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virusCovid 19, e l'assenza di chiare indicazioni legislative sulle modalità della riapertura dei nidi prevista per settembre 2021, non è stato possibile effettuare uno studio approfondito dell'organizzazione del servizio e dei relativi costi di gestione;

Preso atto che la suddetta attività di studio del servizio è fondamentale per l'elaborazione del capitolato speciale, che deve essere approntato tenendo conto delle reali esigenze del servizio proiettate in un periodo di tempo significativo;

Rilevata comunque l'urgenza di assicurare nell'immediato il servizio prima infanzia alle famiglie, con propria determinazione n° 747/2021 ne è stata garantita la prosecuzione per il periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021, al fine di non interrompere le attività ed evitare disagi alle famiglie e contestualmente per disporre di maggiore tempo per comprendere l'andamento della situazione sanitaria e avere maggiori elementi per studiare l'organizzazione del servizio in previsione della predisposizione degli atti di gara;

Preso atto che in data 14/12/2021 Il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus di tre mesi, fino al 31 marzo del 2022;

Preso atto che a seguito del suddetto studio del servizio, con propria determinazione n° 1328 del 20 dicembre 2021, è stata indetta e pubblicata una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016, telematica, sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 comma 1 lettera c, per l'affidamento dell'appalto dei "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" del Comune di Oristano della durata di 5 anni dell'importo complessivo di € 3.787.337,86 oltre l'iva di legge, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del DLgs50/2016;

Dato atto che la procedura di gara è nella fase di pubblicazione e che il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Cat Sardegna è fissato per il 25.01.2022.

Visto l'art. 103, comma 1, del DL 18/2020 in virtù del quale la PA adotta qualsiasi misura organizzativa idonea a assicurare la ragionevole durata e celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli urgenti anche sulla base di motivate istanze da parte degli interessati, differendo i termini per la scadenza dei contratti e i termini per la formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Dato atto che il servizio Prima Infanzia è qualificabile come servizio irrinunciabile, essenziale e di pubblica utilità ai sensi della L.R. 23/2005 e del DPGR n° 4/2008 di attuazione dell'art. 43 della medesima legge;

Dato atto che il suddetto servizio si sviluppa in un periodo di tempo che comprende due diverse annualità, da settembre a luglio dell'anno successivo;

Considerato che per la natura del servizio, già in condizioni normali, è necessario assicurare la continuità del rapporto educatore/bambino, e che questa esigenza è rafforzata dall'attuale situazione di emergenza sanitaria;

Preso atto che la normativa nazionale vigente prescrive il mantenimento e la continuità dei rapporti stabiliti tra il personale operante e le sezioni dei bambini già costituite;

Visto l'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici consente di modificare i contratti d'appalto ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicataria o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvivenza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
- La modifica non altera la natura generale del contratto.
- La modifica, nel caso di contratti a prestazioni ripetitive può riguardare la durata o ha il solo scopo di superare lo stato di emergenza da Covid19, assicurando continuità nell'erogazione dei servizi essenziali.

Ritenuto necessario pertanto posticipare la scadenza del contratto relativo alla gestione del Servizio Prima Infanzia, nelle more dell'espletamento della gara già indetta, sino al 31.07.2022, ossia fino al completamento dell'anno scolastico, alla Cooperativa Sociale Coagi di Terralba;

Dato atto che a tal fine è stata richiesta la disponibilità alla Coop.va Sociale Coagi a proseguire la gestione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza fino al 31/07/2022 - ns Prot. 78398 del 22/12/2021;

Acquisita da parte della Coop. Sociale Coagi la disponibilità a voler continuare la gestione del servizio, (Prot. N° 78604 del 23712/2021), e ritenuto pertanto di dover procedere in tal senso;

Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza a garantire il servizio nidi alle famiglie fino al 31 luglio 2022, in continuità educativa con il servizio in essere a tutela dei minori frequentanti e delle rispettive famiglie, considerato che dal nuovo anno scolastico risulterà il nuovo soggetto aggiudicatario della gara in corso;

Visti:

- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18. Agosto 2000 riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del Decreto Legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- il D.M. del 13/01/2021 con il quale il Ministero dell’Interno dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte delle province,comuni e città metropolitane dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l’art. 163,comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di Spesa” come modificato dall’art. 74 DEL Decreto Legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo. n. 126/2014;
- l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità.
- lo Statuto Comunale.

Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con delibera della G.C. n. 6 del 21/01/2021.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2021.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali i di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa

Di approvare**,** ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e smi, la modifica del contratto del servizio prima infanzia, alle condizioni compiutamente riportate in narrativa e nello specifico alla durata del contratto, posticipando la scadenza al 31/07/2022 in favore della Cooperativa Sociale di Terralba, Viale Sardegna 75, 09098, per un importo di €. 435.103,34 ii;

Di dare atto che la spesa di € 435.103,34 trova copertura nel cap.lo 4125 (imp. 85/2022)

2. Di dare atto che la spesa di € 435.103,34 è imputata come segue :

Miss	Prog	Tit.	Macroaggg.	Esercizio	Cap	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
12	1	1	103	2022	4125	435103,34	1.03.02.15.000	10

di dare atto che il cronoprogramma di spesa è quello sotto riportato:

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2022	€ 435.103,34	2022	€ 435.103,34

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è 7098152C52;
- di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;
- di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta

altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

LAI ADRIANA

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale